

Consul Press

Agenzia Giornalistica di

Informazioni e approfondimenti, in collaborazione con il **“FORUM delle PROFESSIONI”**



Associazionismo e Imprese
Società Cooperative
Fisco, Finanza, Economia
Politica e Cultura - Attualità varie

www.consulpress.it
consulpress@fastwebnet.it

Redazione in Roma
(00137) via Pietro Aretino 69 Tel. 06.87201582

Direttore Responsabile MAURIZIO MESSINA
Direttore Editoriale GIULIANO MARCHETTI
Presidente Forum Professioni ROBERTO ZAZZA

Edizioni **“PANTHEON”**
ASSOCIAZIONE CULTURALE ED INTERDISCIPLINARE

NUOVA EDIZIONE in attesa di iscrizione presso la Sezione Stampa
Già con precedente autorizz.ne TRIBUNALE ROMA n.00170/1996

N° GIUGNO - LUGLIO 2010

ROMA - Tavola Rotonda sull'esportazione dei prodotti d'eccellenza in Cina

Realizziamo i loro SOGNI
con le nostre ECCELLENZE

TAVOLA ROTONDA sull'esportazione dei prodotti laziali d'eccellenza in Cina



100%
PRODOTTO
NEL LAZIO

SOMMARIO GIUGNO LUGLIO 2010

EDITORIALI & INTERVENTI

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. PROPOSTE per un GIUSTO PROCESSO TRIBUTARIO | Bruno VIAGGIO |
| 2. La CONCILIAZIONE TAGLIA LE ATTESE | Carmela MARRA |
| 3. A.N.Do.C. – Associazione Nazionale Dottori Commercialisti | <i>stralcio documenti</i> |
| 4. VALUTAZIONE RATING AZIENDALE | Riccardo BONSI |
| 5. MORIRE per MAASTRICHT | Giuliano MARCHETTI |

MEDIA, LIBRI & DINTORNI –

Rubrica coordinata da Julianus K.A. GUTENBERG

- | | |
|---|-------------------------|
| 6. STEPHANSDOM (un libro di Marilu' Giannone) | Margherita BASSO |
| 7. L'ALBERO DEL BENE (un libro di Giuseppe A. Spadaro) | <i>Anonimus</i> |
| 8. "La SVOLTA" , presentata a ROMA 3 | Fabrizio FEDERICO |
| 9. IL SEGNALIBRO | Julianus K.A. GUTENBERG |

COMUNICATI & SEGNALAZIONI

10. **NEWS** da **FEDERCONTRIBUENTI**
11. **I° CORSO** di **ALTA FORMAZIONE** in **"CONSIGLIERE di GRUPPO PARLAMENTARE"**
12. – **LEGITTIMA DIFESA ONLUS**

"FUORI TESTO"

- | | |
|---|-------------------|
| 13. Intervista a MASSIMO CANU (Agenzia Tossicodipendenze) | Fabrizio FEDERICO |
| 14. Intervista al Segretario di Stato del "PRINCIPATO d'ORIENTE" | Francesco MAVELLI |



10° MEETING NAZIONALE
EVOLUZIONE DEI SERVIZI PROFESSIONALI DELLA CONSULENZA

GOVERNANCE, ORGANIZZAZIONE
INNOVAZIONE, COMUNICAZIONE, MARKETING
INCONTRO DELLE PROFESSIONI
CON LE IMPRESE

16 - 23 - 30 settembre 2010
BOLOGNA

Il Meeting Nazionale ACEF festeggia quest'anno il proprio decennale: dieci anni di incontri ed approfondimenti su **Organizzazione, Innovazione e Comunicazione** per i professionisti.

Ai numerosi relatori il compito di tracciare una analisi ed un aggiornamento sui nuovi orizzonti dei servizi professionali: nei tre giorni di lavori, il palco ospiterà **vertici delle categorie professionali, titolari di primari studi commerciali, legali, notarili e di consulenza del lavoro, docenti universitari, titolari di imprese di consulenza e imprenditori.**

L'evento sarà anche occasione di **relazioni professionali e di confronto di idee ed esperienze** tra i partecipanti, secondo una formula ormai consolidata che ha fatto del Meeting Nazionale un appuntamento di riferimento per il networking professionale.

www.economiaefinanza.org

1 PROPOSTE CONCRETE per l'ATTUAZIONE IN ITALIA del "GIUSTO PROCESSO TRIBUTARIO"

Avv. Bruno VIAGGIO *

L'art. 111 della Costituzione, così come riformulato dalla Legge Cost. 25.11.1999 N. 2, prescrive espressamente che la giurisdizione si applica mediante il giusto processo regolato dalla legge. Prosegue il comma 2° sancendo che ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Tale comma si riporta esplicitamente alle regole poste dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, sottoscritta a Roma il 4 Novembre 1950 e recepita con la Legge n. 848/1955 ed, a differenza degli altri commi del suddetto articolo costituzionale che si riferiscono al processo penale, è applicabile ad ogni tipo di processo ed in particolar modo al processo tributario, anche se allo stato attuale tale processo che non raggiunge gli standards equitativi degli altri processi per i motivi che saranno di seguito illustrati.

Infatti sino ad oggi la stessa Corte Costituzionale, tutte le volte che è stata investita da questioni attinenti il processo tributario, ha sempre inteso proteggere il preminente "*interesse fiscale*" dell'imposizione tributaria da parte dell'Amministrazione Pubblica, ed in conseguenza non ha mai accolto le istanze dei contribuenti finalizzate alla concreta attuazione del giusto processo tributario.

I punti dolenti di tale situazione sono facilmente riscontrabili da qualsiasi contribuente che abbia dovuto intraprendere un contenzioso innanzi alle Commissioni Tributarie, e possono così sommariamente riassumersi:

1. il giudice tributario non è un giudice indipendente, terzo ed imparziale, così come richiesto dall'art. 111 Cost.;
2. i termini per la costituzione in giudizio del ricorrente sono perentori e non prevedono possibilità di rimessione;
3. i termini per la costituzione dell'Amministrazione non sono perentori;
4. le spese processuali vengono sempre compensate;
5. la durata dei processi tributari esorbita lungamente qualsiasi concetto di ragionevolezza.

Tale rassegna delle problematiche attuali del processo tributario, che nel prosieguo della presente relazione verranno approfondite, rappresenta solo un aspetto delle molteplici carenze del contenzioso tributario che si ripercuotono sensibilmente sul diritto di difesa del contribuente, (basti pensare infatti all'obbligo di inoltrare istanza per la trattazione in pubblica udienza del processo o all'impossibilità in appello di richiedere la sospensione della sentenza impugnata), con la conseguente necessità di apportare delle urgenti modifiche in sede legislativa per far sì che finalmente in Italia venga attuato il "giusto processo tributario".

1. La terzietà del giudice tributario

Le Commissioni Tributarie non sono affatto un giudice terzo ed in posizione di imparzialità rispetto al contribuente ed alla Pubblica Amministrazione, in quanto le stesse sono saldamente legate sotto molteplici aspetti al Ministero delle Finanze, in virtù delle norme che prevedono: a) la nomina dei componenti le Commissioni Tributarie da parte del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle Finanze; b) la competenza del Ministero delle Finanze a fissare il trattamento economico dei giudici tributari; c) il potere dello stesso Ministero di applicare le sanzioni disciplinari nei confronti degli stessi giudici; d) la dipendenza lavorativa del personale delle segreterie delle Commissioni Tributarie dal Ministero delle Finanze.

Pertanto l'assetto ordinamentale delle Commissioni Tributarie non appare conforme al modello previsto per il giudice del giusto processo, ossia caratterizzato da indipendenza, terzietà (intesa quale modo di essere) ed imparzialità (intesa quale modo di operare).

Infatti come può un giudice essere ritenuto indipendente se viene nominato da una delle parti necessarie del processo, viene da essa fissato il relativo trattamento economico e, se del caso, punito disciplinarmente?

Come può un organo giudicante essere ritenuto in posizione di terzietà se il personale ausiliario dello stesso è addirittura in posizione di dipendenza lavorativa dal Ministero delle Finanze?

A tutto ciò bisogna inoltre aggiungere che i giudici tributari non appartengono ad un ruolo di giudici togati nominati per concorso pubblico per esami, ma sono giudici onorari nominati con Decreto del Presidente della Repubblica la cui competenza tecnica sovente non è assicurata, anche alla luce della possibilità di nominare quali giudici tributari, ai sensi dell'art. 4 del dlgs. 545/92 lett. b), c), d) e), f) ed l), anche coloro che, come i ragionieri ed i geometri, non solo non hanno avuto esperienza professionale in materia giuridica ma non possiedono neanche il titolo di studio in giurisprudenza, con evidente carenza delle conoscenze tecniche necessarie per assolvere il ruolo di organo giudicante.

Considerando che anche la difesa tecnica del contribuente è consentita, in virtù dell'art. 12 del Dlgs 546/92 anche a soggetti, quali i geometri, gli architetti, gli ingegneri, i periti edili ed i periti agrari (sic !), che non possono avere alcuna cognizione processuale, è allora agevole affermare, come più volte ha delineato l'insigne giurista Francesco Tesauro, che il processo tributario è un **"processo senza giudici e senza avvocati"** e, pertanto, ancora lontano dall'essere considerato un giusto processo.

2. I termini per la costituzione del ricorrente

Il contribuente che al giorno d'oggi si vede notificare un avviso di accertamento od una cartella esattoriale e vuole impugnare tali atti, ha l'onere di rispettare un doppio ordine di scadenze processuali: deve infatti prima, ai sensi dell'art. 21 dlgs 546/92, impugnare l'atto entro 60 giorni dalla notifica e dopo, ai sensi dell'art. 22, **a pena di inammissibilità rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo**, deve depositare il proprio fascicolo, unitamente al ricorso ed ai documenti, in Commissione entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso.

Se la prima norma illustrata si riporta allo schema usuale di tutti i procedimenti amministrativi d'impugnazione previsti dall'ordinamento e non presenta rilevanti particolarità, è la seconda norma che invece manifesta una certa iniquità, in quanto la suddetta inammissibilità può essere rilevata in ogni momento dal giudice tributario anche se il resistente si è costituito ed inoltre non prevede ipotesi di rimessione in termini.

Infatti la perentorietà del termine di costituzione del ricorrente è ribadita dalla totale assenza di una norma, prevista invece nel procedimento ordinario di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., la quale dovrebbe prevedere che, se il mancato compimento di un atto entro un termine perentorio comporta la perdita del diritto di agire in giudizio e se tale mancato compimento è dovuto a caso fortuito o forza maggiore, il ricorrente dovrebbe essere rimesso in termini ed avere così la possibilità di poter effettuare il deposito del proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione Tributaria.

Una disposizione di tale tenore non è invece presente nel contenzioso tributario, nel quale pertanto il contribuente si può veder dichiarato inammissibile il proprio ricorso per non aver potuto rispettare il termine di costituzione per causa a sé non imputabile.

È pertanto evidente la necessità di introdurre una norma di rimessione in termini del contribuente che ne permetta una piena tutela e salvaguardia.

3. I termini per la costituzione dell'Ufficio

A differenza di quanto visto sopra, invece i termini per la costituzione del resistente (ossia l'ufficio del Ministero delle Finanze, l'ente locale o il concessionario alla riscossione), non sono affatto perentori, non prevedono esplicite scadenze e si prestano a condotte processuali sleali.

Infatti l'art. 23 del dlgs 546/92 prevede che il resistente deve costituirsi in giudizio entro 60 giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, senza però prescrivere alcuna sanzione processuale in caso di inosservanza del suddetto termine e soprattutto in caso di costituzione nel giorno dell'udienza.

Tale articolo della legge regolatrice del contenzioso tributario è quello che forse maggiormente viola l'effettività del principio del contraddittorio così come richiesto nel giusto processo dall'art. 111 Cost., in quanto il contribuente e per esso il proprio difensore tecnico, non possono controbattere ed opporsi a ciò che l'ufficio afferma nei propri scritti difensivi.

Accade spesso infatti che l'udienza di sospensione dell'atto impugnato venga fissata prima della scadenza dei 60 giorni richiesti per la costituzione del resistente e, pertanto, il ricorrente vede costituirsi all'udienza l'Ufficio senza poter così controdedurre alle eccezioni dell'erario e rischiare che venga denegata la istanza cautelare la quale, nei fatti, equivale ad un rigetto del ricorso.

Oppure può accadere che l'Ufficio si costituisca con un atto di pura forma e poi depositi nei 10 giorni prima dell'udienza una memoria illustrativa alla quale il ricorrente non può replicare ma può solo richiedere di poter depositare dei motivi aggiunti resi necessari dal deposito di eventuali nuovi documenti.

Ed in ogni caso tutte gli atti depositati dal resistente non vengono notificati al ricorrente, il quale potrebbe anche non averne notizia fino all'udienza.

Cosicché è evidente, all'interno del processo tributario, la enorme disparità di trattamento tra il contribuente e l'Ufficio, con un palese sbilanciamento a favore di quest'ultimo dei poteri difensivi e che, alla luce delle suesposte considerazioni, deve essere senz'altro urgentemente riequilibrato.

4. Le spese processuali

L'art. 15 della legge regolatrice del processo tributario afferma espressamente che la parte soccombente è condannata a pagare le spese di giudizio liquidate con sentenza, prevedendo però anche che la Commissione adita può dichiararle compensate ai sensi dell'art. 92 2°co. c.p.c., ossia in caso di soccombenza reciproca o se ricorrono giusti motivi.

Nella prassi però gli operatori del settore sanno bene che ormai la regola è quella della compensazione delle spese anche in caso di evidente soccombenza dell'Ufficio in virtù di asseriti giusti motivi, tra l'altro mai esplicitati nelle relative sentenze, mentre la condanna alle spese per il soccombente è diventata una vera rarità.

Tale modo di operare del giudice tributario, finalizzato evidentemente ad attuare un risparmio di spesa a favore dell'Erario, lede molteplici principi costituzionali ed in primo luogo l'art. 24 Cost. che sancisce il sacro ed inviolabile diritto alla difesa anche per i non abbienti.

Infatti escludere ormai di fatto la possibilità di recuperare le spese legali anticipate da parte del ricorrente, equivale in ogni caso a causare allo stesso un esborso economico, spesso di considerevole entità, che molte volte potrebbe evitarsi, come in tutti quei casi in cui l'Ufficio notifica un atto impositivo illegittimo o, addirittura, non emana i dovuti provvedimenti richiesti dal contribuente in via di autotutela, ossia esenti da spese.

Considerando pertanto che il patrocinio a spese dello Stato è accordato unicamente ai soggetti con un reddito annuo familiare inferiore ai €. 10.000,00, per tutti gli altri contribuenti che rappresentano la stragrande maggioranza e che non possono permettersi di pagare i compensi per l'avvocato o altro difensore tecnico, è preclusa di fatto la tutela giurisdizionale innanzi al giudice tributario, con il rischio per gli stessi di dover subire un atto impositivo non dovuto da parte dell'Erario.

Cosicché si impone con estrema urgenza, al fine di una seria realizzazione del giusto processo tributario, una riforma del suddetto art. 15 del Dlgs. N. 546/92 che preveda obbligatoriamente il rimborso delle spese legali da parte del soccombente in un giudizio tributario, con la possibilità di prevedere la compensazione delle stesse unicamente in caso di soccombenza reciproca.

5. La durata dei processi tributari

Come sopra già esposto, ai sensi del co. 2° dell'art. 111 Cost., la legge assicura che tutti i processi abbiano una ragionevole durata.

Tale principio però non è stato mai attuato in Italia per nessun tipo di processo, sia civile, penale che amministrativo, con la conseguenza che la durata eccessiva dei procedimenti giurisdizionali rappresenta sicuramente il maggior problema per l'attuale sistema giudiziario italiano, come confermato anche dalla necessità di introdurre la Legge n. 89/2001 (la cosiddetta Legge Pinto) che obbliga lo Stato a risarcire il cittadino che ha subito un danno economico dalla prolungata durata di un processo.

Nel processo tributario la situazione però è ancor più grave perché, a causa della concentrazione in un unico organo giudiziario a livello provinciale di migliaia di ricorsi dei contribuenti, la fissazione della udienza di trattazione della causa può avvenire anche a distanza di 6 anni dalla proposizione del ricorso (ed infatti la legge Pinto si occupa espressamente del processo tributario al comma 3 dell'art. 2).

Per cui tranne nel caso di concessione della sospensione dell'atto impugnato, con la conseguente udienza di trattazione del merito fissata non oltre 90 giorni dalla pronuncia di sospensione ai sensi dell'art. 47 Dlgs. N. 546/92, il ricorrente in tutti quei casi in cui gli viene denegata l'istanza cautelare o quando lo stesso chiede per esempio un rimborso, deve attendere svariati anni se non addirittura un decennio per ottenere la dovuta tutela giurisdizionale innanzi al giudice tributario.

Con il concreto rischio di dover subire medio tempore gli atti di riscossione coattiva da parte dell'Erario per le somme iscritte a ruolo a titolo provvisorio.

In conseguenza è importante che si intervenga celermente su tale questione in modo da consentire di abbreviare sensibilmente i tempi del contenzioso tributario prevedendo innanzitutto delle sezioni distaccate per le Commissioni Tributarie Provinciali, e delle sezioni stralcio che smaltiscano le procedure con una durata superiore ai 5 anni, come positivamente avvenuto in sede di processi ordinari civili.

Ed inoltre occorre che sia inserita legislativamente una norma che preveda un termine di fissazione della udienza di trattazione anche in caso di diniego della istanza cautelare e che tale termine non sia superiore ad 1 anno dalla stessa pronuncia.

Inoltre, anche alla luce delle recenti modalità di fissazione della udienza per la trattazione della istanza di sospensione dell'atto impugnato ai sensi dell'art. 47, che ormai prevedono nella maggior parte delle Commissioni Provinciali dei tempi superiori ad un anno (con punte che superano anche i due anni) a causa del numero considerevole di ricorsi tributari depositati, occorre urgentemente introdurre dei correttivi dei legislativi che impongano la celere trattazione della suddetta istanza, prevedendo dei termini perentori per la Commissione.

Infatti il comma 2 dell'art. 47 della legge sul contenzioso tributario prevede che il Presidente fissa la trattazione della suddetta istanza nella prima camera di consiglio utile, non fissando alcun termine per tale trattazione.

Con la conseguenza, ormai paradossale, che il cittadino-contribuente, decorso oltre un anno dalla proposizione di un ricorso avverso una cartella di pagamento illegittima senza che la stessa sia stata sospesa, subisce gli atti cautelari ed esecutivi che nel contempo il concessionario alla riscossione pone in essere, ed è quindi costretto a pagare l'ingiusto balzello per non rischiare ulteriori maggiori disagi.

Pertanto si impone in via di estrema urgenza la necessità di prevedere un obbligo di celere fissazione, con un espresso termine perentorio (che potrebbe essere ragionevolmente di novanta giorni dal deposito del ricorso), della trattazione della istanza di sospensione dell'atto impugnato.

O in alternativa potrebbe essere introdotta in via legislativa l'applicazione estensiva del disposto del 3° comma dell'art. 47 del Dlgs. 546/92, il quale prevede che il presidente della Commissione può procedere con decreto senza udienza alla provvisoria sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato sino alla trattazione dell'istanza da parte del collegio, non solo per i casi di eccezionale urgenza, come è adesso previsto, ma in tutti i casi in cui sia materialmente impossibile, per i carichi di ruolo della Commissione, fissare l'udienza per la sospensione entro 90 giorni dal deposito del ricorso.

In mancanza di tali modifiche, si rischia che la tutela dei contribuenti nei confronti degli atti di imposizione fiscale sia inesistente, con la violazione costante dei principi costituzionali di difesa che l'ordinamento giurisdizionale deve necessariamente far rispettare in ogni sede.

6. Considerazioni conclusive

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni è agevole concludere che allo stato attuale in Italia il contribuente è sfornito di una seria tutela giurisdizionale innanzi alle Commissioni Tributarie e che il contenzioso tributario presenta delle carenze in ordine all'indipendenza dell'organo giudicante, al rispetto del principio del contraddittorio tra le parti ed alla possibilità di accesso alla tutela tributaria, tali da renderlo un "*processo minore*" tuttora distante da una seria definizione di giusto processo.

Pertanto occorre apportare alle norme regolatrici del contenzioso tributario delle urgenti modifiche in sede legislativa che prevedano:

- 1) l'istituzione di un ruolo di giudici tributari togati attraverso concorsi pubblici per esami, e la conseguente riduzione dell'utilizzo dei giudici onorari tributari;**
- 2) l'inquadramento organico delle Commissioni Tributarie all'interno del Ministero di Grazia e Giustizia, con il distacco definitivo da qualsiasi tipo di rapporto con il Ministero delle Finanze;**
- 3) l'abolizione della sanzione della inammissibilità prevista in caso di mancata osservanza del termine di costituzione del ricorrente ex art. 22 dlgs. 546/92, o, quanto meno, la previsione della possibilità per il ricorrente di ottenere la rimessione in termini;**
- 4) la previsione di un termine perentorio di costituzione anche per il resistente che scada prima della udienza di sospensione dell'atto impugnato, con l'obbligo di notificare al ricorrente gli atti depositati in giudizio;**
- 5) l'obbligo di condannare sempre alla spese di giudizio il soccombente, con la possibilità di compensare le spese solo ed unicamente in caso di soccombenza reciproca delle parti;**

- 6) **l'obbligo di fissare celermente l'udienza di trattazione del merito anche in caso di diniego della istanza cautelare e non oltre un anno dalla medesima pronuncia;**
- 7) **prevedere un termine perentorio, non superiore a novanta giorni dal deposito del ricorso, per la trattazione dell'istanza di sospensione dell'atto impugnato o, in mancanza, disporre la sospensione inaudita altera parte dell'atto impugnato.**

Oltre anche a tanti altri possibili correttivi quali l'obbligo della discussione orale in pubblica udienza della causa senza necessità di apposita istanza, la possibilità di scambiarsi sempre delle memorie di replica e la possibilità del giudice di appello di sospendere la sentenza impugnata.

Lo spirito riformatore, che ha caratterizzato enormemente le ultime legislature, non può pertanto prescindere, al fine di realizzare concretamente uno Stato di diritto progredito e conforme agli standards europei, dal dare concreta attuazione alle istanze sopra riportate, con l'ausilio efficace e determinante di un vero sindacato del contribuente quale la Federcontribuenti intende essere, e veder finalmente in Italia realizzato il giusto processo tributario.

***Responsabile Nazionale Ufficio Legale Federcontribuenti**

2. LA CONCILIAZIONE TAGLIA LE ATTESE

di Carmela MARRA*

L'espressione "*concilia*", utilizzata da Alberto Sordi nel film "Il vigile", oggi potrebbe diventare parola chiave per risolvere discordie e lungaggini processuali.

La carenza di informazione fa sì che pochi sappiano che è in atto la riforma del processo civile volta a scongiurare il naufragare del progetto di deflazione dei processi pendenti e ulteriore aumento di quelli nuovi. Entrata in vigore il 4 luglio con la legge 69, si è autorevolmente imposta con l'attuazione reale della delega concessa al Governo.

In tema di mediazione civile ricordiamo che il DL 4/3/2010 art.4 cm.3 prevede testualmente:

"All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli art. 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto fra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'art. 5 comma 1 informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione".

Di conseguenza chi intende esercitare in giudizio azione in materia societaria, condominiale, diritti reali, divisione, successioni, locazioni, affitto azienda, comodato, patti di famiglia, diffamazione, contratti assicurativi e bancari finanziari deve esperire il tentativo di mediazione ai fini della conciliazione. Le nuove regole dovranno essere adottate facendo in modo che la speranza e l'ottimismo si contrappongono al pessimismo di coloro che hanno difficoltà a comprendere l'innovazione, non solo dal punto di vista dei rapporti economici ma anche da quello umano. In effetti spesso risulta difficile trasformare un rapporto litigioso in uno di amicizia. Il ministro Alfano sorridendo ha speso fiumi di parole a riguardo, lasciando altresì intravedere quanto la mediazione civile e la conciliazione siano da ritenersi apprezzabili nello stile e nei contenuti. In effetti, in primis, consentono una riduzione del carico di lavoro che incombe sui giudici ordinari, inoltre danno la possibilità ai giovani laureati in materia giuridico-economica di ottenere una nuova specializzazione professionale. In breve, vengono tutelati i diritti disponibili di ambo le parti in poco tempo e con costi molto contenuti riducendo così i tempi di attesa, visto che la durata massima è di 4 mesi.

Occorre solo una buona Pubblicità-Progresso.

***Dr.Commercialista in Roma > marra.c@libero.it**

3. ASSOCIAZIONE NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI



PUBBLICHIAMO QUI DI SEGUITO I PRIMI 4 ARTICOLI dello STATUTO dell'A.N.Do.C

"ASSOCIAZIONE NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI"

ART. 1 E' costituita l'Associazione denominata "Associazione Nazionale Dottori Commercialisti - A.N.D.O.C." con sede legale in Roma e sede secondaria in Milano.

ART.2 - L'Associazione è di secondo grado. Ad essa possono aderire associazioni locali preferibilmente denominate "Accademie" purché costituite esclusivamente da dottori commercialisti abilitati all'esercizio della professione e purché ancora abbiano uno scopo associativo analogo a quello dell'A.N.D.O.C.

Le Associazioni locali aderenti acquisiscono la qualità di Socio. In via eccezionale continuano a mantenere la qualità di Socio i dottori commercialisti considerati "Soci fondatori" della Associazione così come risultano dall'atto costitutivo. Le Associazioni locali perdono la qualità di socio per recesso o per morosità. Il recesso può essere esercitato previa comunicazione scritta che deve essere inviata entro il 30 giugno di ogni anno per avere effetto a decorrenza del 1° gennaio dell'anno successivo. Il recesso può essere tuttavia implicito nel caso in cui l'Associazione locale modifichi il proprio Statuto in maniera tale da renderlo incompatibile con il presente Statuto. I Soci Fondatori perdono la qualità di Socio per cancellazione dall'Albo, per decesso, dimissioni, morosità o indegnità; la morosità verrà dichiarata dal Comitato e la indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei soci, sentito il Collegio dei Probiviri.

ART. 3 - L'Associazione si propone di incentivare ogni iniziativa finalizzata alla tutela ed alla valorizzazione della professione di Dottore Commercialista.

ART. 4 - Per la realizzazione dello scopo sociale, l'Associazione si propone:

- di attuare iniziative a tutela del titolo e delle prerogative professionali;
- di rappresentare le Associazioni locali aderenti nei rapporti con gli Organi centrali dello Stato, con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, con i Consigli Nazionali degli altri ordini professionali, con le Associazioni sindacali e di categoria, con la Cassa di previdenza dei Dottori Commercialisti, con il Fondo di previdenza dei Dottori Commercialisti, con il Fondo di previdenza complementare (PREVIDOC), e più in generale con ogni Istituzione, Organo, Autorità od Ufficio il quale sia necessario od opportuno intervenire per la tutela degli iscritti;
- di coordinare l'attività delle Associazioni locali aderenti diretta alla formazione e all'aggiornamento professionale degli iscritti e comunque diretti ad assicurare una crescita culturale dei dottori commercialisti e quindi un costante miglioramento delle prestazioni professionali;
- di coordinare l'attività delle Associazioni locali aderenti diretta alla preparazione dei Praticanti od al conseguimento di particolari specializzazioni;
- di pubblicare il periodico dell'Associazione denominato "Associazione dei Dottori Commercialisti", autorizzato dal Tribunale di Varese ed iscritto al Registro della Stampa presso il Tribunale stesso ed al Registro Nazionale della Stampa in Roma;
- di collaborare con le riviste specializzate e di favorirne la diffusione;
- di aderire ad iniziative finalizzate alla tutela ed alla valorizzazione dell'immagine del Dottore Commercialista sia con riferimento all'esercizio della professione che nei rapporti con altri ordini per il rispetto dei limiti di autonomia e delle prerogative di ciascuna professione.

*** **

4. Valutazione del Rating Aziendale, in base ai parametri di Basilea

RICCARDO BONSI *

* Direttore Generale EC.LA.SYSTEMA

BASILEA 2

Con il termine Basilea 2 si fa riferimento al Nuovo Accordo di Basilea, emanato nel mese di giugno 2004 dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria.

Tale accordo internazionale descrive le nuove metodologie che le banche dovranno adottare per determinare i propri requisiti patrimoniali minimi a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle loro attività.

In particolare è previsto che le banche dovranno accantonare una quantità di capitale proprio, a fronte di ogni esposizione verso la clientela, che sia almeno pari all'8% dell'ammontare del prestito corretto per determinati coefficienti di ponderazione.

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria è un organismo di cooperazione internazionale composto dai rappresentanti delle banche centrali e delle autorità di vigilanza dei paesi del G-10 (Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Stati Uniti, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia), del Lussemburgo, della Spagna e della Svizzera.

Il Comitato, che si riunisce a Basilea presso la BRI (Banca dei Regolamenti Internazionali), fu creato alla fine del 1974 e da allora costituisce il luogo di confronto, coordinamento e consultazione delle politiche di vigilanza bancaria.

Il Patrimonio di vigilanza

È il capitale proprio che la banca è tenuta a detenere a fini di vigilanza.

Basilea 2 suddivide tale patrimonio in due blocchi:

- il patrimonio di base (tier 1), che raggruppa gli elementi del patrimonio di qualità primaria;
- il patrimonio supplementare (tier 2), costituito dagli elementi patrimoniali di qualità secondaria.

Il tier 2 deve essere limitato a un ammontare pari al 100% del tier 1.

Ai fini della determinazione del patrimonio di vigilanza totale, è necessario dedurre dalla somma degli aggregati appena citati le partecipazioni e le altre interessenze possedute in altre banche e/o enti finanziari.

I destinatari di Basilea 2

Sebbene i destinatari dell'Accordo siano formalmente le banche attive a livello internazionale, ci si attende che la normativa venga applicata a tutte le banche, anche con operatività prettamente domestica. Basilea 2 va a coinvolgere i sistemi bancari di più di 100 Paesi.

Implicazioni di Basilea 2

Basilea 2 impatterà direttamente sui debitori delle banche (imprese, privati, enti pubblici). In secondo luogo coinvolgerà anche altri attori (organismi di assistenza alle imprese quali i confidi, i sistemi giudiziari, il parlamento). In sintesi, per un soggetto affidato rischioso, Basilea 2 significherà che:

- Alta vulnerabilità del soggetto affidato: elevata probabilità per la banca di mancato rimborso del prestito concesso al cliente
- Capitale accantonato dalla banca affidataria maggiore
- Maggiori costi per la banca
- Maggiori costi per il cliente affidato sul servizio di prestito (tassi di interesse maggiore).

I contenuti di Basilea 2

L'architettura del Nuovo Accordo di Basilea è costruita su 3 pilastri:

- **1° pilastro:** riguarda i criteri di calcolo dei requisiti patrimoniali minimi;
- **2° pilastro:** mira ad accrescere i poteri ispettivi e discrezionali delle singole autorità di Vigilanza (Banche Centrali);
- **3° pilastro:** riguarda la disciplina di mercato, con particolare riguardo al problema della trasparenza informativa delle banche.

Risulta preponderante il ruolo del primo pilastro, in cui vengono trattate 3 tipologie di rischio per la banca:

- **1ª tipologia:** rischio di credito; si collega alla probabilità di subire perdite a seguito dell'incapacità del debitore di fare fronte agli impegni assunti, sia per quanto riguarda la restituzione del capitale prestato, sia per quanto riguarda il puntuale pagamento degli interessi dovuti.
- **2ª tipologia:** rischio operativo; riassume una moltitudine di eventi dannosi (ad esempio l'inadeguatezza dei sistemi di controllo interno o delle procedure, gli errori del personale o eventi esterni straordinari...) che possono comportare perdite per la banca.
- **3ª tipologia:** rischio di mercato; può essere definito come la perdita che si può verificare in relazione agli investimenti effettuati dalla banca su determinati strumenti finanziari.

Il rischio di credito è quello quantitativamente più importante per la banca, in quanto connesso allo svolgimento della sua attività caratteristica.

Uno strumento per la quantificazione del rischio di credito è il RATING.

Si tratta di giudizio sulla capacità di un'impresa di ripagare i debiti contratti.

Il rischio di credito utilizza tre approcci alternativi per la sua misurazione:

- **1° approccio:** metodo standard; si basa sull'utilizzo di rating esterni, ossia elaborati da un'agenzia specializzata.
- **2° approccio:** metodo base dei rating interni (Foundation Internal Rating Based Approach); si basa sull'utilizzo congiunto di rating elaborati internamente dalla banca stessa e di parametri il cui valore è indicato a priori dall'accordo.
- **3° approccio:** metodo avanzato dei rating interni (Advanced Internal Rating Based Approach); si basa sull'utilizzo congiunto di rating interni e di parametri il cui valore è determinato autonomamente dalla banca stessa.

La scelta della banca tra i diversi metodi è condizionata da una serie di fattori:

- più i metodi sono complessi, maggiori sono gli investimenti necessari per implementarli;
- nei metodi dei rating interni la banca deve ricevere un'autorizzazione da parte della Banca d'Italia per poter utilizzare il suo sistema ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali;
- in particolare con il metodo avanzato dei rating interni la banca gode di massima autonomia nello sviluppo di propri criteri e modelli di quantificazione del rischio di credito e dunque può agire in modo da minimizzare l'assorbimento di capitale.

Il Rating

Il rating è importante per l'impresa perché è uno dei fattori chiave che determinano le condizioni a cui verrà concesso il finanziamento.

Il rating esiste da molto prima che venisse adottato l'Accordo di Basilea 2.

Esso è infatti stato ideato all'inizio del secolo scorso negli Stati Uniti per soddisfare l'esigenza degli investitori di formarsi un'opinione sulla qualità creditizia delle società che emettevano prestiti obbligazionari sul mercato.

Tradizionalmente tale giudizio viene attribuito da agenzie specializzate.

Attualmente le tre agenzie leader, la cui presenza è diffusa a livello globale, sono Moody's, Standard and Poor's e Fitch Ratings, ma nel mondo ne esistono molte altre, sebbene di dimensioni e notorietà minori.

Tuttavia in Europa, e in particolar modo in Italia, sono poche le imprese che hanno richiesto di essere valutate da un'agenzia di rating. Ciò ha finora ostacolato la diffusione di una cultura del rating nel nostro Paese.

Il giudizio di rating attribuito al soggetto valutato è espressione della sua probabilità di default (PD).

La probabilità di default indica la probabilità di insolvenza del debitore con riferimento a un orizzonte temporale predefinito.

Essa dipende essenzialmente dalle caratteristiche patrimoniali, economiche e finanziarie dell'impresa cliente, nonché dal tipo di attività svolta, dal posizionamento sul mercato e dalla qualità del management.

La PD, quindi, rappresenta la misura del rischio di credito sopportato dalla banca in relazione allo specifico cliente debitore.

È in default il debitore per cui si verificano uno o entrambi i seguenti eventi:

- si consideri improbabile che il debitore onori per intero i suoi debiti, senza tenere conto dell'azione di recupero che la banca può intraprendere;
- il debitore sia moroso da oltre 90 giorni su una qualunque esposizione (valore che, per i primi 5 anni, è stato elevato per l'Italia a 180 giorni).

Ad ogni soggetto valutato è associata una classe di rating secondo la specifica scala di giudizio adottata dal valutatore.

Ad esempio riportiamo la seguente scala di rating, che ricalca quella in uso presso l'agenzia Standard & Poor's.

CLASSI DI RATING

AAA	Valore del Rating massimo: ottima qualità dell'azienda debitrice ed estrema capacità di pagare gli interessi e rimborsare il capitale prestato.
AA	Capacità molto elevata di pagare gli interessi e di rimborsare il capitale prestato.
A	Forte capacità di pagare gli interessi e di rimborsare il capitale prestato, ma parziale vulnerabilità ad avverse condizioni economiche o congiunturali.
BBB	Capacità ancora sufficiente di pagare gli interessi e rimborsare il capitale prestato, ma condizioni economiche sfavorevoli o una modifica delle circostanze potrebbero compromettere in misura maggiore tale capacità.
BB	Capacità di rispettare gli impegni finanziari nel breve termine, ma dubbia capacità di rimborso in caso di avverse condizioni economiche o congiunturali future.
B	Vulnerabilità ancora maggiore ad avverse condizioni economiche o congiunturali future, sebbene sussista attualmente la capacità di rispettare gli impegni finanziari.
CCC	Forte vulnerabilità: la capacità di rispettare gli impegni economici dipende fortemente da fattori economici e congiunturali esterni.
CC	Estrema vulnerabilità.
C	E' stata inoltrata un'istanza di fallimento, ma i pagamenti degli interessi e del capitale versato sono ancora rispettati.
D	Minime probabilità di rispetto degli impegni finanziari: l'azienda è in stato di fallimento, quindi insolvente.

Basilea 2 prevede che il rating possa essere attribuito, oltre che dalle agenzie specializzate (rating esterni), anche dalle banche stesse (rating interni).

Tali soggetti dovranno comunque soddisfare una serie di requisiti affinché i rating da loro attribuiti siano ritenuti validi ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi delle banche.

In particolare:

- le agenzie specializzate devono aver ricevuto dalla Banca d'Italia il riconoscimento quali External Credit Assessment Institutions (ECAI);
- i modelli di rating interni utilizzati dalle banche devono essere stati approvati dalla Banca d'Italia, che vigilerà sulla loro coerenza e solidità.

Le informazioni necessarie alla determinazione del rating sono riconducibili alle seguenti aree:

- **dati di bilancio:** bilanci d'esercizio, crediti e debiti, analisi degli indici maggiormente predittivi del default.
- **dati qualitativi:** piani di espansione, posizione competitiva, strategie commerciali, qualità del management.
- **dati andamentali:** andamento nel tempo del rapporto tra l'impresa e la singola banca e tra l'impresa ed il sistema bancario nel suo complesso.
- **dati settoriali:** performance delle imprese operanti nello stesso settore, andamento delle vendite.

L'analisi fondamentale (dati di bilancio e dati qualitativi e di settore) conduce ad un giudizio sulla struttura patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa, sulla capacità di produrre flussi di cassa, nonché su aspetti qualitativi dell'impresa e del settore di appartenenza.

L'analisi andamentale (basata sull'osservazione continuativa del comportamento corrente

dell'impresa con la singola banca affidante e, tramite l'analisi dei flussi di ritorno della Centrale dei rischi, con tutto il sistema bancario) conduce ad un giudizio sulla posizione finanziaria e sulla liquidità dell'impresa just in time, nonché sullo stato delle posizioni e degli strumenti di finanziamento utilizzati.

Le diverse tipologie di informazione possono cambiare a seconda dei soggetti valutatori.

Inoltre, i rating interni ed esterni non sono costruiti sulla stessa base informativa, ma differiscono a seconda delle informazioni disponibili e se ci si avvale o meno della Centrale dei Rischi.

La Centrale dei rischi (istituita nel 1962) è un sistema informativo sull'indebitamento della clientela delle banche e degli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia.

Le informazioni acquisite dalla Centrale dei rischi hanno carattere riservato.

Ogni intermediario partecipante è tenuto a comunicare mensilmente la posizione di rischio di ciascun cliente in essere l'ultimo giorno del mese.

La Centrale dei rischi rileva informazioni qualitative sulla situazione debitoria della clientela nel momento in cui si verifica un cambiamento di stato (status).

In particolare viene rilevato il passaggio dei crediti a sofferenza, la ristrutturazione del credito, nonché la regolarizzazione di posizioni in precedenza segnalate a sofferenza o oggetto di ristrutturazione.

I rating attribuiti allo stesso soggetto da banche o da agenzie diverse possono differire tra loro.

Infatti, ciascuna banca e ciascuna agenzia elaborano autonomamente propri modelli di valutazione, e possono quindi pervenire a giudizi globali differenti.

Ci si attende tuttavia che tali giudizi, se basati sulle medesime informazioni, non siano molto discordanti tra loro.

Con riferimento al metodo standard (rating esterni), le banche devono indicare l'agenzia di rating di riferimento.

In caso di rating esterni diversi forniti da agenzie diverse, dovrà essere considerato il rating più basso.

Le banche inoltre dovrebbero utilizzare solo i rating elaborati su richiesta e non quelli che talora le agenzie assegnano di propria iniziativa.

Il rating attribuito non è immutabile, bensì viene periodicamente (di norma almeno una volta all'anno) sottoposto a revisione e aggiornato sulla base di tutte le nuove informazioni disponibili.

Fattori che influiscono sul costo di un finanziamento

La probabilità di default non è l'unica determinante del costo del finanziamento.

Sono altrettanto importanti, infatti, fattori quali:

- l'ammontare del prestito e la forma in cui è concesso ;
- la sua durata nel tempo e il relativo piano di rimborso;
- le garanzie offerte dall'impresa;
- le clausole contrattuali legate al prestito (covenants).

Tali aspetti si riflettono sulla quantificazione di una serie di variabili che impattano sull'entità del capitale di vigilanza che la banca dovrà accantonare, e, dunque, sul costo del finanziamento per il cliente.

Queste variabili si possono sintetizzare in:

PD	Probability of Default	probabilità di insolvenza del debitore con riferimento a un orizzonte temporale predefinito.
M	Maturity	Misura la durata del finanziamento: ad una M più elevata corrisponde un maggiore rischio di peggioramento nel tempo della qualità del credito.
EAD	Exposure At Default	Misura la probabile entità dell'esposizione della banca verso il cliente al momento dell'insolvenza.
LGD	Loss Given Default	Misura la porzione di finanziamento che si ritiene probabile perdere in caso di insolvenza, al netto degli importi recuperati, in seguito alle procedure di contenzioso avviate nei confronti del cliente insolvente.

Le garanzie offerte

Una delle principali novità introdotte da Basilea 2 consiste proprio nella valorizzazione dei cosiddetti "strumenti di mitigazione del rischio".

Per quanto riguarda le garanzie offerte alla banca da un'impresa, Basilea 2 elenca una serie di criteri che esse devono soddisfare per poter essere considerate valide ai fini della riduzione del rischio di credito.

I requisiti richiesti da Basilea 2 per il riconoscimento di una garanzia personale sono i seguenti:

- dev'essere fornita da un governo, da una banca centrale, da una banca o una società di intermediazione mobiliare, o da altre entità che abbiano rating pari o superiore ad A-;
- deve rappresentare un credito diretto verso il garante;
- non deve ammettere clausole contrattuali che consentano al garante di revocare unilateralmente la copertura del credito;
- non deve essere soggetta a condizioni contrattuali estranee al diretto controllo da parte della banca, tali da dispensare il garante dall'obbligo di effettuare tempestivamente i pagamenti dovuti in caso di inadempimento della controparte originaria;
- dev'essere a prima richiesta: in caso di inadempimento della controparte riconosciuto come tale, la banca può rivalersi tempestivamente sul garante, anziché dover continuare a perseguire la controparte originaria;
- dev'essere esplicitamente documentata.

Le garanzie reali finanziarie ammesse da Basilea 2

Le garanzie reali finanziarie ammesse sono le seguenti:

- depositi in contante presso la banca affidataria;
- oro;
- titoli di debito, purché presentino determinati requisiti;
- strumenti di capitale (incluse le obbligazioni convertibili), purché presentino determinati requisiti;
- certificati trasferibili di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e quote di fondi comuni, purché presentino determinati requisiti.

Il ruolo dei Confidi nel contesto di Basilea 2

I Confidi sono organismi costituiti da piccole e medie imprese (PMI) che operano con fondi pubblici (contributi statali, regionali o UE) e privati.

Essi possono assumere la forma giuridica di società cooperative, consorzi o società consortili.

Nati a partire dagli anni '60 con l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito delle imprese, sono oggi oltre 1000, di cui circa 600 aderiscono alle cinque associazioni nazionali di categoria (FEDART FIDI, FEDERASCOMFIDI, FEDERCONFIDI, FEDERFIDI e FINCREDIT).

La loro attività principale consiste nel tentativo di ottenere crediti a favore delle imprese associate a condizioni e tassi di interesse migliori di quanto avrebbero potuto ottenere singolarmente.

I Confidi operano su base settoriale, provinciale e regionale, e hanno quindi una conoscenza approfondita delle imprese che garantiscono.

La legge quadro sui Confidi prevede che diventino intermediari finanziari iscritti all'elenco di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario (TUB) o all'elenco di cui all'art. 107, o vere e proprie banche.

Con Basilea 2, i Confidi potranno confermare e valorizzare il proprio ruolo a condizione che le garanzie da essi prestate rispettino i requisiti previsti dall'accordo.

In particolare, solo le garanzie fornite da Confidi dotati di un rating almeno pari ad A- saranno riconosciute come strumenti di mitigazione del rischio.

Il costo del finanziamento

Per la banca, con Basilea 2, ai costi della perdita attesa si aggiungono i costi necessari per "pagare" il capitale degli azionisti tenuto a presidio delle perdite inattese (capitale di vigilanza).

In estrema sintesi, il tasso di interesse applicato sul finanziamento sarà costituito dalle seguenti componenti:

	TASSO PRIVO DI RISCHIO (di norma si considera l'Euribor a 3 o a 6 mesi)
	+
TASSO DI INTERESSE APPLICATO	COMPENSO PER LA PERDITA ATTESA (esso dipende da PD e LGD)
	+
	COMPENSO PER LA PERDITA INATTESA (esso dipende dal tasso di rendimento richiesto dai proprietari della banca in proporzione all'entità del patrimonio di vigilanza accantonato a fronte del finanziamento)

I segmenti di impresa individuati da Basilea 2

Basilea 2 prevede trattamenti differenziati per categorie di imprese ed operazioni. Le imprese sono suddivise in 3 segmenti:

- Corporate: fatturato > 50.000.000,00 €
- PMI: fatturato < 50.000.000,00 €
- Retail: fatturato < 5.000.000,00 € e esposizione < 1.000.000,00 €

*** **

**A cura del Dr. RICCARDO BONSI, della ECLA Systema,
su questo fascicolo della *Consul Press*, prosegue la pubblicazione di una serie di
approfondimenti su vari argomenti finanziari collegati alle Aziende ed Imprese.
Qui di seguito vengono sinteticamente illustrati i prodotti del Gruppo EC.LA riservati
a tali settori, nonché alle singole persone fisiche.**



ECLAGROUP s.c.r.l > Sede Generale: Corso Siccardi, 15/Bis - 10122 Torino

Tel. 011.4407611 - Fax 011.4546166 - e-mail: info@eclasystema.com

Aut. Banca d'Italia 107762 # REA TO 1083697 # ISVAP E000318910 # C.F. e P.IVA 09826380017

I nostri prodotti Corporate (per Soggetti con Partita IVA):

- Mutuo ipotecario per costruzione - acquisto - ristrutturazione - rinegoziazione - liquidità
- Leasing immobiliare e Lease back
- Leasing strumentale e mezzi a motore, anche usati
- Factoring pro soluto - pro solvendo - import/export - indiretto - maturità
- Fido di cassa - anticipo fatture - anticipo contratti - anticipo import/export
- Finanziamento chirografario - per impianti fotovoltaici - imposte e 13° a 14° mensilità
- Rating aziendale (secondo i criteri di Basilea 2)
- Ristrutturazione del debito aziendale
- Company card per screening aziendale
- Riabilitazioni e cancellazioni pregiudizievoli, ipoteche e protesti

I nostri prodotti Personal (per Persone Fisiche):

- Cessione del quinto con trattenuta in busta paga
- Delegazione di Pagamento con trattenuta in busta paga
- Cessione del quinto della pensione con trattenuta sulla pensione
- Prestito personale con pagamento attraverso RID bancario o MAV

- Prestito personale con pagamento a mezzo effetti cambiari
- Mutuo ipotecario per acquisto - ristrutturazione - rinegoziazione - liquidità
- Mutuo ipotecario cambiario infraquinquennale, anche con ipoteca di II° grado
- Carte di credito - carte di debito - carte revolving

Per ulteriori informazioni, si prega di telefonare ai Numeri Verdi gratuiti:



Un esperto sarà sempre a disposizione per ogni necessità

=====

5. MORIRE per MAASTRICHT

GIULIANO MARCHETTI

Si è svolta nella scorsa settimana, precisamente giovedì 22 luglio, a Roma presso la sede della F.N.S.I. - Federazione Nazionale Stampa Italiana, organizzata da "Il BORGHESE" una conferenza sulla recente crisi economica internazionale ed italiana.

Con l'occasione è stato distribuito ai numerosi intervenuti un fascicolo speciale intitolato "MORIRE per MAASTRICHT" allegato a "Il Borghese" di luglio, contenente vari articoli sull'argomento (già pubblicati nei precedenti numeri della rivista), nei quali si prevedeva con nomi e fatti quanto poi puntualmente verificatosi a livello bancario, finanziario e monetario.

Alla "Tavola Rotonda" hanno partecipato ANTONIO PANTANO - eminente studioso di Ezra Pound, SAVINO FRIGIOLA - esperto in tematiche bancarie e finanziarie, DON FLORIANO ABRAHAMOWICZ - della Domus Marcel Lefebvre, CLAUDIO TEDESCHI - Direttore de "Il Borghese", FRANCO JAPPELLI - giornalista, FILIPPO MALAGOLA e ORAZIO FERGNANI - entrambi del Movimento "Coordinamento Nazionale".

Nei vari interventi sono state esposte circostanziate tesi di accusa sulla gestione della politica monetaria e finanziaria nazionale sino ad oggi attuata e, successivamente, concrete proposte per uscire dalla crisi. Va rilevato a tale riguardo, come da parte degli intervenuti, si sia registrata una unanime condanna nei confronti del *signoraggio* (una vera truffa economica/ monetaria) ed in particolare è stata ribadita la necessità di abolire il signoraggio oggi praticato dalla BANCA CENTRALE EUROPEA, nonché è stato auspicato il passaggio del controllo della stessa BCE alla Commissione Europea.

Infatti, dovrebbe spettare sempre alla Politica (quella della "P maiuscola") *guidare ed indirizzare l' Economia*, evitando di farsi condizionare dallo strapotere della grande finanza e dal mondo bancario. Ciò sia nell'ambito dei singoli Stati Nazionali, sia nell'ambito della intera Comunità Europea, poiché gli interessi e gli obiettivi della finanza internazionale e delle società multinazionali sono spesso non coincidenti -se non addirittura antitetici- sia con quelli delle singole comunità nazionali, sia con quelli di una più vasta ed ipotizzabile vera "Confederazione Europea", che ancora oggi non riesce a svilupparsi autonomamente, come sarebbe auspicabile.


Le critiche più severe all'attuale sistema bancario (che tende ad imporre sempre il proprio *volere e potere*, anche nei confronti del "Paese") sono state stigmatizzate da Savino Frigiola ed in particolare da Antonio Pantano, che ha lanciato un vero *j'accuse* nei confronti della Banca d'Italia e di alcuni suoi Governatori, dato che più volte questi stessi non hanno esitato ad interscambi di ruoli, sia nell'ambito dei Dicasteri, che della Presidenza del Consiglio e della Repubblica....

Tra i vari argomenti affrontati in questa "Tavola Rotonda", particolare attenzione è stata riservata alle geniali intuizioni di EZRA POUND in campo economico, nonché agli studi sul "valore indotto della moneta" e sulla sovranità popolare della moneta, elaborati da ben oltre un decennio nella Università di Teramo da GIACINTO AURITI (10/10/1923 – 11/08/2006), accademico, ideologo e giurista di chiara fama, uomo di grande cultura scientifica umanistica e di intensa fede cattolica, ma volutamente ignorato da tutti quegli "Addetti ai Lavori" asserviti ai Santuari della turbo-economia ed ai Templi della finanza d'assalto.

*** **

Una nota in chiusura: la conferenza è stata ripresa in diretta e ritrasmessa tramite la emittente "DOMUS MARCEL LEFEBVRE".

Tra il pubblico presente hanno brillato per la loro assenza le varie testate degli organi di informazione, nonché le emittenti radio-televisive, pur se tutte cortesemente e doverosamente invitate..... tra queste anche Radio Radicale, generalmente omni-presente in quasi tutti i convegni, dibattiti, seminari e tavole rotonde. Probabilmente Massimo Burdin (che cura ogni mattina una ottima rassegna stampa) sarà stato impegnato a registrare la quotidiana chiacchierata di Giacinto Pannella o di Emma Bonino.



Periodico Politico Culturale di Giustizia per l'Inclusione e la Sicurezza Sociale



6. Stephansdom: Cattedrale di Vienna

**Un viaggio attraverso il simbolo della capitale austriaca,
ad opera della critica d'arte Prof.ssa Marilù GIANNONE**

Il duomo di Santo Stefano , in tedesco Stephansdom, non è solo la chiesa più grande e più bella dell'Austria, è stata anche per secoli la chiesa per così dire "ufficiale" della casa reale degli Asburgo: lì furono celebrati i matrimoni di principi ed imperatori, lì furono battezzati i loro figli, lì, nelle sue catacombe furono conservate le urne, i sarcofagi di nobili viennesi, di duchi e di molti Asburgo. Lì gli imperatori facevano a gara per abbellire ed arricchire gli interni e per aggiungere sempre nuovi elementi che ne esaltassero la sua bellezza: il campanile più alto dell'Austria, la campana più grande e più pesante d'Europa, il tetto più elaborato e decorato del mondo cristiano. La cattedrale di Vienna rappresenta in ogni suo aspetto la "sacralità della pietra". Per questo l'autrice con estrema minuziosità ci accompagna lungo questo viaggio a scoprire i significati più reconditi e più oscuri della cattedrale viennese. Non si può non rimanere colpiti dalla passione di Marilù Giannone per questo luogo sacro e simbolico , ma perfettamente inserito nella vita quotidiana dei viennesi. Il testo ,suddiviso in due parti, quella riferita all'esterno e quella riferita all'interno della cattedrale, accompagna il lettore in un appassionante excursus alla scoperta storica e artistica del Duomo della capitale austriaca. Si ha quasi la sensazione che chi legge venga preso per mano e accompagnato con dolcezza e professionalità dall'autrice tra le statue ,le torri di Adler e Steffl(piccolo Stefano), le Vetrate e i sotterranei della Cattedrale,le pietre e gli Archivolti, quasi a non voler tralasciare nulla di questo capolavoro d'arte costruito nel 1147 e sopravvissuto a bombardamenti e segni inesorabili del trascorrere del tempo. La sensazione è proprio quella di essere lì, all'interno della Cattedrale o di trovarsi nel bel mezzo della "Stefansplatz" e di osservarla rapiti dalla sua sontuosità. Sembra assurdo, ma non si riesce mai a vedere tutta la chiesa nel suo complesso e anche una macchina fotografica si arrende davanti alle sue immense dimensioni. Forse per questo i viennesi hanno collocato un piccolo modello del duomo accanto alla cattedrale . Il duomo con il suo maestoso campanile, chiamata dai viennesi con il diminutivo "Steffl", è diventato il simbolo di Vienna. "Iniziato il 1147 , distrutto,rimaneggiato molte volte, costantemente monitorato e restaurato, ho letto in lui l'esistenza di un qualsiasi essere umano , forse anche la mia". E poi ancora "Il Duomo viennese segue la vicenda umana ,il Santuario celta, quello romano, quello cristiano primitivo e descrittivo nell'alchimia dei suoi ornati...". Dalle pagine della Giannone traspare un coinvolgimento emotivo eccezionale rispetto a questo capolavoro austriaco: non si può non rimanere colpiti dalla passione e dall'ammirazione dell'autrice per questa cattedrale tanto che "Per Stephansdom se si pensa ad una musica che descriva l'ingresso del Risentor, lasciando a Mozart la voce più spirituale ,si fa riferimento ai Carmina Burana dei C.Orff... v'è infatti un inseguirsi di figurine, un intrecciarsi di draghi,un miscuglio di scimmie, arieti, leoni.." Coacervo di stili e opere di diversi artisti che si sono alternati nel corso dei secoli,il Duomo rimane una meta irrinunciabile per chiunque si trovi a visitare la capitale austriaca. Rappresenta inoltre l'orgoglio di un popolo talvolta conservatore legato alle sue tradizioni,ne è testimonianza palese il risentimento di alcuni cittadini per la costruzione della Haas-Haus. Questa sorta di grande magazzino nella cui facciata-vetrata si rispecchia il Duomo di Santo Stefano, è stato progettato dall'architetto di grido Hans Hollein. La struttura fa da contraltare agli edifici storici che popolano il centro di Vienna ed era stato concepito inizialmente come una sorta di grande centro commerciale. Oggi parte della Haas-Haus ospita un hotel, un ristorante e un caffè, mentre i quattro piani dell'altra parte sono stati adibiti da una catena di negozi di moda internazionale a zona vendita. Ma come in ogni città che si rispetti la mediazione tra antico e moderno risulta un elemento imprescindibile con cui è necessario convivere. L'autrice a conclusione del suo trattato afferma che le guide moderne sulla Cattedrale di Vienna non siano realmente obiettive e i libri d'Arte spesso terribilmente noiosi, che non rendano giustizia a questo capolavoro ma anzi siano spesso intrisi di ipocrisie "per asservire le culture delle genti". Al contrario il testo della Giannone rappresenta una guida ideale per chiunque voglia addentrarsi nei meandri di questo capolavoro storico, artistico analizzato con estrema minuziosità, passione e assoluta obiettività.

Margherita BASSO

7. "L'ALBERO del BENE" di Giuseppe Aziz Spadaro

Nel suggestivo e solenne Salone Borromini della Biblioteca Vallicelliana, ove nel 1994 fu presentato il suo "Caso Borromini", è avvenuto giovedì 17 giugno l'incontro con Giuseppe Aziz Spadaro, autore de "L'ALBERO del BENE – San FRANCESCO TEOLOGO CATARO" (Edizioni Arkeios). In presenza d'un pubblico attento e plaudente, dopo una breve ma pertinente introduzione della Direttrice della Biblioteca Cetta Petrollo Pagliarani, si sono succeduti il Prof. Francesco Mercadante, presidente del Sindacato Libero Scrittori Italiani, sponsor della manifestazione, e il Prof. Alessandro Musco, presidente dell'Officina di Studi Medievali di Palermo.

Il primo, che aveva gratificato l'autore del logo del Centro Internazionale di Comparazione e Sintesi, pur con le riserve del Terziario Francescano, ha definito il libro un "monumento a San Francesco d'incomparabile bellezza". Il secondo, con la verve del trascinatore, alternando spiritosissime boutades a profondissime riflessioni sull' aporeticità del concetto di eresia, ha mandato in visibilio l'uditorio, inducendolo a comprare il libro e a farlo firmare dall'autore.

L'incontro si è chiuso in un clima di entusiasmo all'insegna della priorità della ricerca sulla stagnante pigrizia dei luoghi comuni consolidati.

Gli interessati possono confrontare l'intervista di Ruggiero Capone all'autore sul numero di sabato 24 aprile 2010 de "L'Opinione", nonché una recensione di Mino Mini su "Il Borghese"

Agli amici tutti, Pace e Bene!

8. "LA SVOLTA", UN SAGGIO di GIUSEPPE FORTUNATO, PRESENTATO AL DIPARTIMENTO SCIENZE DELL' EDUCAZIONE ALL' UNIVERSITA' ROMA 3

Fabrizio FEDERICI*

"Non sono un patito delle presentazioni stile "Power point". E in questo libro, a una prima scorsa, avevo trovato vari brani con quest'impostazione, che non mi entusiasmarono. Poi, però, leggendo più attentamente "LA SVOLTA", ho percepito subito la serietà della sua impostazione, di libro scientifico ma non meramente accademico, scritto in modo chiaro e accessibile a tutti; ed anche la passione che lo anima. La passione, che l'Autore cerca di trasmettere veramente a chi legge, di risvegliare in ogni uomo le sue capacità più intime, i suoi "think tank" ed energie insospettite, per portarlo a realizzarsi pienamente, come individuo e come cittadino. E ho apprezzato fortemente anche l'impostazione, per così dire, genuinamente "liberale" di Giuseppe Fortunato, quando insiste su quella che è la regola base di qualsiasi iniziativa, la "regola delle regole": cioè conoscere anzitutto le regole del gioco, prima ancor di giocare, cosa forse più importante dello stesso giocare". Nella sala "Volpi" del Dipartimento di Scienze dell' educazione dell' università Roma 3, in Via Milazzo, così **Roberto Cipriani**, Direttore del Dipartimento e Presidente emerito dell' Associazione Internazionale di Sociologia, ha aperto la presentazione de "LA SVOLTA": il "libro-manifesto" del Laboratorio Privacy Sviluppo, scritto da Giuseppe Fortunato, coordinatore del Laboratorio e presidente di Civicrazia (la coalizione di oltre 4.000 associazioni, variamente espressive della società civile, che rappresenta appunto la proiezione, sul piano civile, dei programmi di rinnovamento individuale del Laboratorio stesso). Libro di cui sono previste edizioni periodiche, aperte al contributo dei lettori e di chiunque vorrà partecipare; e al quale, in tutta Italia, in poco più d'un anno son già state dedicate ben 20 tesi di laurea (di cui alcune addirittura prima della stampa del libro, edito da Aracne, casa da sempre attenta all'innovazione in tutti i campi: rappresentata, in questa sede, dal Dr. **Giorgio Carra**, che ha portato il saluto del Direttore generale, Gioacchino Onorati).

Monica Fiocco, psicopedagogista, counselor, formatrice, ha parlato delle esperienze acquisite applicando, nel suo rapporto coi pazienti, proprio le tecniche esposte ne "LA SVOLTA". "La stessa natura del Laboratorio Privacy Sviluppo, che si occupa della Privacy in un'accezione attiva e propositiva, nuova per l' Italia ma non per le altre democrazie avanzate", ha precisato, prima di dar spazio alle domande del pubblico, Giuseppe Fortunato, componente del Garante della Privacy, "è in linea col messaggio di apertura e di speranza de "LA SVOLTA": come palestra di idee e di dibattiti, dove s'incontrano dialetticamente le posizioni culturali e le esperienze professionali più diverse, ma tutte variamente significative".

* **Docente di "UNIVERSITALIA" Direttore di "WILCOS INFORMA"**

9. SegnaLibro

"RAGAZZO" – storia di una vecchiaia

di MASSIMO FINI > Edizioni MARSILIO

E' un libro caustico, sarcastico, impietosamente umano, realisticamente veritiero.
E' la storia che riguarda "noi" che abbiamo superato o stiamo superando i 60/65 anni.
E' un libro che lascia l'amaro in bocca e nel cuore, ma anche sensazioni che meritano essere ricordate e rivissute.

"RACCONTI dei SAGGI PELLEROSSA"

**di PASCAL FAULIOT e PATRICK FISCHMANN
Edizioni "L'IPPOCAMPO"**

E' un libro relativamente piccolo come dimensioni, elegante come una miniatura artistica, con bellissime illustrazioni e che si articola in vari capitoletti, dispensando antica saggezza e riproponendo tradizioni scomparse.

"DALLA PARTE dei VINTI"

di PIERO BUSCAROLI > MONDADORI EDITORE

-
L'opera è così sintetizzata dallo stesso Autore:

"Ecco lo schieramento che metto sotto gli occhi del lettore: il mulinello sempre rotante di venti e foglie, appunti e cancellazioni, mutamenti, rifacimenti che mai cessarono tra in miei vent'anni e i sessanta, con disgusti e abbandoni, delusioni, riprese, sorprese".

Consul Dress



RINASCITA
QUOTIDIANO DI SINISTRA NAZIONALE

"L'Europa, una volontà unica,
formidabile,
capace di perseguire uno scopo
per migliaia di anni"
Nietzsche



10. FEDERCONTRIBUENTI e "GLI STATI GENERALI DEI CONTRIBUENTI"

Si è svolto recentemente, a fine giugno in Roma, un interessante convegno organizzato dalla **FEDERCONTRIBUENTI**, ove hanno aderito anche i rappresentanti di numerose altre Associazioni e gruppi spontanei – di cui molti sorti e sviluppatisi nella "rete".

Dopo un articolato discorso di apertura del Presidente CARMELO FINOCCHIARO, per La Federcontribuenti, sono successivamente intervenuti l'Avv. MICHELA RUSSO e l'Avv. BRUNO VIAGGIO

Nel corso del dibattito, articolatosi in 2 giornate, sono state mosse documentate denunce nei confronti di Equitalia, specie per i suoi metodi non sempre corretti, a volte estorsivi, se non addirittura riconducibili a comportamenti penalmente rilevanti.

Particolarmente pesante ed allarmante risulterebbe la gestione Equitalia-Gerit in Piemonte, come ha denunciato l'Avv. ALBERTO GOFFI – Consigliere Regionale U.D.C.; numerose severe e circostanziate critiche negative sempre nei confronti di Equitalia sono state esposte da altri intervenuti, tra cui l'Avv. MONICA NANNISI –responsabile Dipartimento Giustizia de "La Destra", l'Ing. FABIO MASSIMO CARNICELLI (Assoc. Vittime Equitalia). ANDREA MOSETTI (Assoc. Radici), il Dr. ROCCO MILANO (A.O.A)

Su tale argomento riteniamo opportuno consigliare di visitare in internet i siti dell'Avv. Goffi, nonché dei periodici "LIBERO REPORTE"-www.liberoreporter.it e "L'ALTRA VOCE"-www.laltravoce.com, rispettivamente con redazioni principali a Padova e Benevento.

Al termine dei lavori è stato deliberato, tra le varie Associazioni e Gruppi presenti, di dar vita ad un "**Coordinamento Nazionale**" di cui sarà *portavoce* Carmelo Finocchiaro, presidente di Federcontribuenti.

Al convegno ha anche partecipato l'Avv. PASQUALE FORTUNATO, componente del "Collegio per la protezione dei dati personali", coordinatore del Laboratorio *Privacy Sviluppo* e Presidente di CIVICRAZIA, movimento la cui *mission* è quella di rivalutare la figura del "Cittadino come Protagonista", non più spettatore passivo, ma pienamente partecipe nelle Istituzioni e con cui sono in contatto oltre 4.000 Associazioni, organismi ed ordini professionali.

*** **

IL COORDINAMENTO NAZIONALE tra le Associazioni di Contribuenti, costituitosi a Roma il 20 giugno, ha fatto proprie una serie di proposte elaborate dalle apposite *Commissioni di Studio* della FEDERCONTRIBUENTI al termine del Convegno/Assemblea degli Stati Generali dei Contribuenti, compendiandole così in un

DOCUMENTO FINALE in MATERIA di RISCOSSIONE ESATTORIALE e PROPOSTE di RIFORMA di DETERMINAZIONE del REDDITO

Tale documento è stato presentato giovedì 29 luglio sia al Senatore ENRICO MORANDO (PD), Componente della Commissione Bilancio presso il Senato, sia all'On. DOMENICO SCILIPOTI (IdV), Presidente del "Forum Nazionale Antiusura Bancaria". Entrambi i Parlamentari hanno assicurato il loro personale interesse per la documentazione ricevuta, riservandosi di esaminare nei dettagli le varie proposte e di valutare la possibilità di recepire eventuali indicazioni o suggerimenti.

Tale documento verrà presentato anche ai Gruppi dell'UDC e del PdL - trattandosi di una iniziativa a favore dei *Contribuenti* (Persone Fisiche od Imprese) e quindi con obiettivi trasversali e non riconducibile a tematiche specificatamente collegabili agli schieramenti partitici.

11. G E N U E N S E C. M. Società di Formazione



GENUENSIS C.I.C.



*Università di Castel
Sant'Angelo*



Genuense C.M.

I° CORSO di ALTA FORMAZIONE in “CONSIGLIERE di GRUPPO PARLAMENTARE”

La Società di Formazione Genuense C.M., in collaborazione con la Società di Formazione Genuensis Consociatio Intellegendi et Communicatio e con la rivista di dottrina tecnica e consulenza amministrativa con enciclopedia di normazione “La Funzione Amministrativa e del Governo Locale”, ha attivato presso l’Università di Castel Sant’Angelo in Roma il corso sopra indicato.

E’ stato richiesto l’Alto Patrocinio della Presidenza della Repubblica, del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati e della Presidenza del Consiglio dei Ministri (non ancora pervenuti dati i tempi burocratici, ma che verranno resi noti appena si otterrà l’ufficializzazione).

OBIETTIVI FORMATIVI

CARATTERI GENERALI Il Corso si prefigge di formare figure professionali dotate di precise capacità e specifiche competenze, di cultura generale nel settore, di approfondimento professionale, tecnico, informatico, nell’attività di coordinamento, di consulenza e governo delle attività del singolo deputato e del gruppo parlamentare.

DESTINATARI Liberi professionisti, dipendenti di Enti Privati o Funzionari e impiegati pubblici, giovani laureati e diplomati, e chiunque quindi provenga dai vari settori della comunicazione, dell’informatica, manageriali, di gestione risorse umane, di bilancio, amministrativo, ecc. che voglia avere opportunità nel ramo di impiego.

CARATTERI SPECIFICI Il corso affronterà le tematiche teoriche e le problematiche pratiche legate agli aspetti organizzativi, istituzionali, comunicativi anche nell’accezione diplomatica del termine, di rapporti con la stampa, di conoscenze dei meccanismi necessariamente costituzionali, di finanza, degli equilibri nei rapporti, di leadership, social network nazionali ed internazionali, di conoscenza del web per la gestione e la costruzione di attività propagandistica, di costruzione del consenso e di proprietà del linguaggio comunicativo. Verranno affrontate quindi tematiche della vita parlamentare, sia in fase di attività ordinaria che in fase di criticità istituzionale.

DURATA E CONTENUTI Il corso sarà inaugurato **Sabato 9 Ottobre 2010 alle ore 09,30** e avrà una durata di quattro mesi anno accademico 2010-2011 con termine il 26 febbraio 2011. Prevede lezioni suddivise in moduli concentrate nelle giornate di ogni sabato per un totale di 250 ore complessive, di cui 88 di lezioni frontali e 170 ore per conferenze, seminari, e studio nonché redazione della Tesi finale.

L’inaugurazione e le lezioni avranno luogo presso **l’Università di Castel Sant’Angelo**, in Roma, C.so Vittorio Emanuele II n.217, palazzo principi Sora.

Le lezioni si terranno tutti i sabati dalle ore 09.00 alle ore 14.00.

Gli studenti, al termine del corso, dopo aver sostenuto le prove di valutazione conseguiranno l’attestato del:

I° CORSO di ALTA FORMAZIONE in CONSIGLIERE di GRUPPO PARLAMENTARE

ANNO ACCADEMICO 2010 - 2011

MODALITA' di SVOLGIMENTO DEL CORSO (stralcio)

1. Al Corso possono essere ammessi n. 80 allievi.
2. L'ammissione è riservata ai titolari di Diploma di Laurea conseguita ai sensi della normativa antecedente il D. M. 509/99 (vecchio ordinamento) ed ai titolari di Diploma conseguito ai sensi del Decreto Ministeriale 509/99 (nuovo ordinamento).
3. Possono essere ammessi i candidati privi del titolo di laurea, in possesso di diploma di scuola media superiore;
4. Il Consiglio del Corso potrà, a sua discrezione, sulla base della curriculum studiorum, ammettere i laureati e diplomati presso istituti e Università estere che non siano in possesso dell'equipollenza a titolo di studio Italiano. Per quanto riguarda l'ammissione di studenti stranieri e comunitari si fa riferimento al D.M. 509/99 ed alla L.341/90.
5. Al completamento del corso gli iscritti dovranno redigere una tesina, da discutere nel mese di **Febbraio 2011**, su un argomento oggetto delle lezioni, con una valenza cartacea non inferiore a 30 pagine, che sarà oggetto di discussione con apposita Commissione costituita dai docenti al cui interno verrà nominato il presidente. Tra i membri sarà previsto il docente responsabile o l'eventuale correlatore che ha seguito il lavoro in itinere del discente. Ai discenti che avranno superato la discussione della tesi verranno certificati **30 C.F.U.**
6. Per coloro che sono interessati al corso, tuttavia ostacolati da legittimi impedimenti per la frequenza in aula, potranno presentare alla Direzione del Master un'istanza *con comprovate motivazioni*, che verranno esaminate al fine del rilascio dell'autorizzazione alla frequenza a distanza, ovvero *on-line*. Ai predetti verrà data la possibilità di accedere, con l'ausilio di credenziali, alle lezioni mediante il sito www.genuensecm.it. Gli stessi avranno comunque **l'onere della discussione in aula della tesina finale in Roma.**
7. Per informazioni si dovrà consultare il sito www.genuensecm.it o per maggiori dettagli:
 - amministrativi-contabili: genuensecm@yahoo.it;
 - di segreteria – didattici: segreteriaaroma.gcm@gmail.com.

COMPAGNIA GENUENSE C.M. - Direzione dei Corsi -

Dott.ssa Michela Faraci

12. _____ "LEGITTIMA DIFESA -ONLUS"

Martedì 20 luglio, a Roma presso lo Sheraton Hotel, l'Avv. MONICA NANNISI ha presentato l'Associazione "**LEGITTIMA DIFESA - Onlus**", con sede in Roma - via Appia Nuova 612.

Tale Associazione si propone di difendere i diritti dei Cittadini e dei Contribuenti, *contro ogni violenza, abuso ed ingiustizia.*

L'iniziativa è stata apprezzata ed applaudita dai numerosissimi invitati presenti. Alla nuova Associazione anche i migliori auguri da parte della Associazione PANTHEON, editrice della Consul Press.

Per maggiori informazioni visitare il sito > www.legittimadifesaonlus.it

Per eventuali contatti con l'Associazione legittimadifesaonlus@gmail.com

"FUORI TESTO"

13. INTERVISTA A MASSIMO CANU - **Presidente dell' AGENZIA COMUNALE per le TOSSICODIPENDENZE**

COMBATTERE QUALSIASI TIPO DI DROGA, DARE ALLA GENTE UN MESSAGGIO DI VITA E DI LIBERTA'

Trentott'anni, laureato in Psicologia a Bologna e specializzato in Psicoterapia a Roma (dove vive e lavora), da anni impegnato contro la droga (una serie di storie vere di tossicodipendenti, ambientate nella Roma anni '70, ha dedicato ultimamente il romanzo "LEGAMI DOLENTI", Roma, Koinè ed., 2010), Massimo Canu, docente di Psicologia delle Tossicodipendenze alla "Sapienza". Da marzo 2009 è Presidente dell' Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze, che dal '98 è l'unica istituzione comunale in Italia a occuparsi di questo problema.

Con lui, vogliamo focalizzare idee-guida e principali realizzazioni della politica per le tossicodipendenze dell' Amministrazione Alemanno.

Qual è la filosofia di base dell' Agenzia che Lei presiede ?

Una filosofia molto diversa da quella che ha ispirato l' Agenzia dal 1998 al 2009. Mentre prima dominava un atteggiamento d' implicita, sostanziale tolleranza nei confronti delle droghe, per il generale buonismo dominante a sinistra, ora quest' Agenzia vuol combattere fermamente quest' approccio falsamente libertario: che, pur senza volerlo, incentiva, in pratica, la libertà di drogarsi, quindi di non essere più liberi. Lo stesso nome di "Agenzia comunale per le tossicodipendenze", direi, prima o poi andrà cambiato: perché così suona inevitabilmente ambiguo, dà quasi l'idea che le tossicodipendenze siano qualcosa, se non di positivo, comunque di inevitabile, che faccia per forza parte della vita. Per tutto questo vogliamo proporre, invece, stili di vita sani, incentivanti il benessere fisico e spirituale, a quanti rischiano di cadere nel tunnel droga, giovani e non (gli ultimi dati mostrano che il primo incontro con la droga, canne e cocaina, oggi spesso avviene addirittura nella scuola elementare, a 9 anni; mentre ancor più inquietante, forse, è l' approdo alla droga da parte di molti cinquantenni in crisi). A maggior ragione in una città come Roma, oggi al secondo posto in Italia (dopo Milano) per consumo e volume di sequestri di stupefacenti (in uno degli ultimi week-end, sul solo litorale laziale sono state arrestate 14 persone per spaccio di droga), e addirittura al primo, comprendendo la Provincia, per numero di morti all'anno. Mentre il quadro normativo nazionale di riferimento resta sempre la legge Fini-Giovanardi: che, ricordo, non criminalizza i tossicodipendenti, ma anzitutto ridefinisce il concetto di "modica quantità" di stupefacenti ammessa per uso personale (non più in grammi, ma secondo quantità di principi attivi), e vuol colpire, invece, quello che è lo spaccio criminale degli stessi.

Che iniziative avete realizzato sinora?

Fondamentale è che a dicembre scorso, per la prima volta, il Consiglio Comunale ha approvato le linee d'intervento quadriennali per il problema tossicodipendenze, proposte dall' Assessorato ai Servizi sociali(sentita la Commissione speciale per la Sanità): che l' Agenzia deve tradurre in pratica, con verifica da parte dell' Assessorato alle Politiche educative, scolastiche e della gioventù. A giugno, così, abbiamo sottoscritto convenzioni per ben 14 progetti contro le tossicodipendenze, interessanti anzitutto tutte le scuole pubbliche di Roma : nelle quali, in un anno, abbiamo interpellato a tappeto studenti, docenti (dagli asili nido all' Università) e associazioni dei genitori, sentendo anche forze dell'ordine e operatori del settore pubblico, del volontariato, ecc... Sabato 26 giugno, per la prima volta si è celebrata qui a Roma la giornata mondiale di lotta alla droga, con manifestazioni allo stabilimento balneare di Ostia "La Cayenne" (gestito da ex tossicodipendenti), all' Isola Tiberina e al Parco Falcone e Borsellino.

E che progetti avete in campo, pur in questi tempi così difficili per i bilanci comunali?

Centrale resta sempre la prevenzione nelle scuole. Per la quale punteremo anzitutto su 5 camper itineranti, nei quali i giovani potranno trovare materiale informativo e personale specialistico; e sulla creazione d'un centro diurno, per ascoltare regolarmente i giovani sino a 21 anni. Financieremo inoltre, in tutta Roma, 8 progetti per il reinserimento sociale degli ex-drogati, la cui realizzazione

sarà affidata ad enti del terzo settore. La copertura finanziaria di tutto questo spetterà alla Regione. Mentre il Comune ci darà i soldi per fare un identikit preciso dei tossicodipendenti romani: fra i quali, come in tutta Italia (vedi la relazione annuale sulle tossicodipendenze presentata il 22 giugno al Parlamento dal sottosegretario Giovanardi, N. d. R.), oggi rientrano figure molto diverse. Sia per il consumo (che è polivalente, con minor uso di eroina e altre droghe pesanti, e maggior spazio a cocaina, extasy e altre "droghe da discoteca" , sino a quelle addirittura "fai da te", con sostanze liberamente reperibili sul mercato) che per la frequenza dell' uso (non mancano, cioè, i tossicodipendenti "del fine settimana" o comunque dei momenti di relax, spesso qualificati professionisti nella vita). Infine potenzieremo la comunità terapeutica del comune "Le selve", vicino città della Pieve: dove attualmente sono ospitati circa 40 tossicodipendenti, ognuno per un programma di recupero di circa 18 mesi, con successivo avviamento al lavoro con l'aiuto dei servizi comunali.

Dopo le forti polemiche degli anni '80-'90, come valuta, uno specialista, la tesi (cara sia alla sinistra radicale e libertaria che a una certa destra ultraliberale statunitense) che, per colpire a morte il mercato criminale della droga, basterebbe legalizzarla, togliendo così la terra sotto i piedi ai narcotrafficcanti?

A parte che le organizzazioni criminali non per questo smobiliterebbero, trovando certo altri terreni ugualmente redditizi, il punto centrale è che sarebbe davvero vergognoso se lo Stato – che, senza voler scivolare in discorsi, complessi quanto pericolosi, di "Stato etico" , ha però il dovere di tutelare la salute dei cittadini, come ricordato anzitutto dallo Statuto dell' Organizzazione Mondiale della Sanità – volesse lucrare sulla rovina dei consumatori di stupefacenti, incassando i soldi della loro vendita in farmacia. Del resto, i fallimentari esperimenti tentati in questo senso, negli anni '80, in Olanda e alcuni Cantoni svizzeri (Zurigo, ad esempio) sono lì a ricordarcelo.

Fabrizio FEDERICI

14. Intervista al Segretario di Stato del "Principato d'Oriente"

D. – Segretario, che cosa è il "Principato d'Oriente"?

R – Il "Principato d'Oriente" è una micronazione fondata il 21 Giugno 2009 da S.A.S. Leonardo I° dell'antica Casata dei Salomone.

D – Quindi il "Principato d'Oriente" è una micronazione?

R – Sì, trattasi di un'entità fatta nascere da S.A.S. Leonardo I° dell'antica Casata dei Salomone e da alcune persone a lui accomunate da identità ed interessi culturali, che ambisce al riconoscimento e all'indipendenza.

D - Che cosa è una micronazione virtuale?

R – E' uno Stato senza territorio, una Nazione extraterritoriale

D – Segretario che differenze ci sono tra uno Stato ufficiale e il "Principato d'Oriente"?

R – il "Principato d'Oriente" è un sogno che diventa realtà: infatti come gli Stati riconosciuti anch'esso si è dotato di un ordinamento, di cittadini e di una cultura propria. Il "Principato d'Oriente" è delimitato da spazi virtuali o comunque dalla comunità di persone che ne fa parte. Al contrario di un normale Stato però, ogni persona decide liberamente di farne parte. Il "Principato d'Oriente" mira ad ottenere riconoscimento e indipendenza ed è questa la principale differenza con gli Stati ufficiali che sono già in possesso di questi due elementi.

D - Perché il "Principato d'Oriente" dovrebbe aspirare ad ottenere l'indipendenza?

R - Perché il "Principato d'Oriente" è fornito di una propria tipica cultura e i suoi cittadini, divenuti tali liberamente, si riconoscono in essa. Ogni persona ha il diritto inalienabile di fare parte della Nazione dove più si sente rappresentato e ha il diritto di vivere sotto la sua giurisdizione, con i giusti compromessi. I cittadini del "Principato d'Oriente" hanno il diritto inalienabile alla loro autodeterminazione e al riconoscimento delle loro istituzioni e della loro sovranità.

D - Ma è una simulazione virtuale di una Nazione?

R - Il "Principato d'Oriente" è una entità che è nata sotto il crisma della serietà e ha elementi, come la cultura e l'ambizione chiaramente rivolta al riconoscimento ufficiale. Ora lascio a lei la conclusione basata sulla serietà che contraddistingue il "Principato d'Oriente" .

D - Quali sono gli obiettivi del "Principato d'Oriente"?

R - Lo scopo del "Principato d'Oriente" è riuscire ad ottenere il riconoscimento del proprio status di nazione e l'ottenimento della propria indipendenza e della propria sovranità. Lo sviluppo di una propria cultura e di un sistema migliore dove si dia maggiore importanza ai diritti naturali dei cittadini.

D - Riconoscimento, Indipendenza, Stato, Nazione ... non le sembra che potrebbero rimanere per sempre un sogno. Cosa dovrebbero dire le molte regioni in possesso di una storia millenaria e che chiedono l'indipendenza della terra a cui appartengo.

R - Ogni persona ha il diritto di appartenere a una terra, a una nazione o a uno Stato in cui si riconosce più dello Stato a cui appartiene e che non ha liberamente scelto. Consideri che chi desidera l'indipendenza della propria terra, ma non è disposto a concedere lo stesso a chi vuole a sua volta l'indipendenza della micronazione in cui si riconosce e a cui si sente di appartenere, vuol dire dimostrare inconfutabilmente di essere autoritario come lo Stato contro cui sta combattendo e ponendo palesemente in mostra tutta per intera la propria ipocrisia.

D - Che forma di governo si è dato il "Principato d'Oriente"?

R - Una particolare forma di monarchia costituzionale, basta leggere la Carta Costituzione per capire quanta libertà vi sia nel Principato; la libertà individuale viene tutelata al massimo. Si tratta quindi di una Monarchia Costituzionale fondata su un sistema monarchico gestito con metodi misti di democrazia e meritocrazia.

D - Perché diventare cittadino del "Principato d'Oriente" ?

R - Se ci si riconosce nei principi e nella identità del Principato questa è la propria nazione. Se si vuol vivere in uno Stato libero, il Principato è il posto giusto. Un giorno non lontano tutti potranno vivere liberi con le nostre leggi basate sulla libertà, tutelati dalle nostre istituzioni. Si può contribuire a rendere il Principato una delle micronazioni più prestigiose, chi decide di farne parte può dare realmente un contributo culturale.

D - Come si diventa cittadino?

R - Nel sito del Principato vi è una pagina specificatamente dedicata, basta seguire diligentemente tutte le istruzioni. Non sono ammessi dati falsi di alcun genere.

D - Come faccio a dare il mio contributo culturale?

R - Partecipando attivamente alla vita del Principato e contribuendo così al suo sviluppo e alla sua crescita.

D - Ho sentito alcune persone denigrarvi, come mai?

R - Non è raro che una persona qualunque non ci prenda sul serio e tenti di ridicolizzarci. Per esempio succede che alcune persone passino tutta la vita pensando solamente al loro lavoro, criticano il fatto che il nostro pensiero sia rivolto a una nazione che per il momento vive a metà tra il sogno e la realtà. Solitamente sono dei falliti che non sanno nulla di micronazionalismo e che attaccano o per invidia o per ignoranza.

D - Ma cosa si guadagna a diventare cittadino?

R - Se in un prossimo futuro dovessimo riuscire a raggiungere i nostri obiettivi si potrà vivere in una nazione in cui si è scelto di vivere liberamente e dove si potrà pienamente godere della propria vita, della propria libertà, realizzando così il sogno, di una moltitudine di uomini, che nel passato, hanno dato la propria vita pur di trasmettere alle nuove generazioni il vero senso della indipendenze e della libertà.

Francesco Mavelli



L' Agenzia Giornalistica "Consul Press" è collegata con una equipe di Studi Professionali operanti nel settore della "Consulenza Aziendale" ed ha la propria sede in Roma presso lo

STUDIO VENTOLA - via Pietro Aretino 69 - tel.06/87201582

- E-mail: - consulpress@fastwebnet.it

studio.ventola@libero.it = giuliano.marchetti@fastwebnet.it

settori di intervento e di attività:

- *Studi di Fattibilità – Revisioni – Check up Aziendali
- *Consulenze Finanziarie con accesso a finanziamenti agevolati
- *Costituzione di Società ed assistenza nelle gestione ordinaria e straordinaria
 - *Assistenza Contrattualistica Societaria e per Imprese
 - *Redazione contabilità e bilanci – adempimenti tributari
- *Contenzioso Tributario ed assistenza presso le Commissioni Tributarie
 - *Incarichi di Revisori ed in Collegi Sindacali
- *Consulenza del Lavoro – amministrazione del Personale assistenza rapporti sindacali - programmi di previdenza integrativa
- *Associazioni Sportive - Associazionismo e "Terzo Settore"
- *Informazione & Formazione – Meeting & Convegni
- *Ufficio Stampa - Pubbliche Relazioni – Ricerche di Mercato

Altri STUDI COMMERCIALISTICI SEGNALATI

- Studio MARCOCCIO 00040 ARDEA via San Lorenzo 36 tel 06/91.02.608
- Studio IRANO 00182 ROMA via Cesena 58 tel 06/70.45.24.20
- Studio BILANCIA 00187 ROMA via Sicilia 154 tel. 06/40.20.11.06
- St. APREA-GUERRIEI 00192 ROMA l.go della Gancia 1 tel. 06/4522.174.59

STUDI LEGALI

- CAPPELLO & SPATOLA Avvocati Associati - 00192 ROMA - Via Fabio Massimo 95 tel. 06/3225642
- Studio Legale ZAZZA 00192 ROMA – P.za Cola di Rienzo 28 “ 06/3216709

Sul sito internet della **Consul Press**

sono segnalati una serie di "LINK AMICI" di notevole interesse, da cui si può accedere direttamente ai loro siti.



*scorcio della Piazza di San Martino
ANTICO PRINCIPATO di SEBORGA*



Tradizione e innovazione identificano l'albergo che, reinterpretato in chiave bioarchitettónica, esprime equilibrio tra elementi del paesaggio montano ed elevati standard di comfort e bellezza.

Pietra a vista, legno e ferro battuto ceramiche e dipinti di artisti locali, suggestivi camini richiamano il forte legame con il territorio.

Simbolo di questa vocazione la Sala Lettura: concepita come spazio da attraversare, accoglie opere e testi della cultura abruzzese.

La Hall dal disegno rigoroso spinge lo sguardo oltre, sul verde circostante. Dal Bar, tipico ma curato nei dettagli, si passa nell'ampia Sala Garden in legno e vetro, quasi sospesa nella luce e nei bagliori del bosco.

HOTEL Rigopiano

Località Rigopiano Farindola (PE)

65010 Abruzzo, ITALY

Tel.: +39.085.8236401

Fax: +39.085.8236089

www.hotelrigopiano.it

info@hotelrigopiano.it



l'Opinione

delle libertà

DIRETTORE: ARTURO DIACONALE

CAMPAGNA ABBONAMENTI

ANNUALE ORDINARIO € 220,00
ANNUALE SOSTENITORE € 500,00

PER INFORMAZIONI: 06.37.35.03.59 - AMMINISTRAZIONE@OPINIONE.IT

OGNI GIORNO DALLE 13 POTETE LEGGERCI
ON LINE SUL SITO: WWW.OPINIONE.IT

